

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

N. 1 DEL 15/05/2020

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN VIDEOCONFERENZA, AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 1 DEL DL 18/2020

L'anno duemilaventi del mese di maggio del giorno quattordici

OGGETTO: CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN VIDEOCONFERENZA, AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 1 DEL DL 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 24/04/2020 n.27

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Visto lo Statuto consortile, relativo al funzionamento dell'Assemblea Consortile, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti degli organi è stata finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020 e i successivi), di garantire il più celere disimpegno dell'attività dell'Assemblea Consortile, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti agli organi di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati

- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

- in specie da ultimo l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge 24/04/2020 n. 27, che, al primo comma, recita quanto segue: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Considerato che tale normativa si applica anche ai Consorzi, come il Con.I.S.A. Valle di Susa, in quanto Ente strumentale degli Enti Locali, come definito all'Art.2, comma 1, dello Statuto Consortile.

Atteso che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

- le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:

1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);

2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:

a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;

b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma.

Dato Atto che le sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da svolgersi in modalità telematica sono state già disciplinate con apposito regolamento, approvato con deliberazione dell'organo collegiale n.5 del 13/01/2020;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al punto 2/a sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo Assembleare attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione dei verbali di deliberazione in remoto;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente la disciplina di cui sopra (Allegato n. 1);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione degli Organi si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente di seduta, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia posta a disposizione, in via telematica, la documentazione oggetto delle discussioni;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Sindaci e ai loro Delegati circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Presidente dell'Assemblea;

DECRETA

- 1) di approvare i criteri di funzionamento dell'Assemblea Consortile in modalità a distanza, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);
- 2) di demandare alla Segreteria dell'Ente l'attuazione amministrativa della presente;

Susa, lì 15/05/2020

Il Presidente dell'Assemblea Consortile

DE MARCHIS Paolo (*)

(*)Firmato Digitalmente

ALLEGATO 1

Diffusione del virus COVID-19

Criteri di funzionamento dell'Assemblea Consortile in modalità a distanza

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Consortile è consentita anche in videoconferenza consentendo che ciascun rappresentante dei comuni consorziati partecipi a distanza, da luoghi diversi dalla sede Consorzio.
2. La seduta dell'Assemblea Consortile può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario consortile presenti in luoghi diversi.
3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede del Consorzio.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - avere a disposizione e visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
 - d) per le sedute dell'Assemblea di assicurare la pubblicità delle sedute, mediante la messa a disposizione in rete della registrazione della seduta;
2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione di un documento informatico (immagine a video dei partecipanti) allegato ai verbali.
2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e/o in remoto.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria dell'Ente ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo Assembleare, in base all'organigramma pro tempore vigente.